

**SPETT.LE UFFICIO DOGANA DI
COMPETENZA**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
{ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445}**

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in Via _____
n. _____, in qualità di _____ della ditta _____ Sede legale a _____
P.I. _____, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni

DICHIARA

Che dopo un'attenta verifica dei Reg.CE di seguito menzionati, la merce descritta sulle nostre Fatture
no. _____ del _____ destinata a

- non rientra nell'elenco dei prodotti e tecnologie a duplice uso di cui Reg. UE 2021/821 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2021 (GUUE L.206) modificato dal Reg.UE 2022/1 della Commissione del 20 ottobre
2021 GUCE L.3 del 06/01/2022, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (DUAL USE)
(Y901)

- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento UE n.2019/125 del parlamento europeo e del consiglio del
16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,
per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Y904; Y906; Y907);

- non rientra nell'elenco delle persone, entità o organismi previsti dalla Decisione (PESC) 2015/1333
del Consiglio del 31 luglio 2015, e successive modifiche;

- non rientra nei campo di applicazione dei reg. UE n. 1323/2015 del consiglio del 31 luglio 2015 che
applica il reg. UEn.36/2012;

- non rientra con quanto previsto dai reg. UE n. 1324 del consiglio del 31 luglio 2015 che modifica il
reg. UEn.204/2011;

- non rientra nell'elenco di cui all'allegato del reg. (UE 2017/480);

- non rientra nell'elenco di cui all'allegato del reg. {UE 2017/907} e successive rettifiche;

- non rientra negli elenchi di cui agli allegati I, II, III e VII del reg. {UE 2017/1325};

- non rientra nell'elenco di cui all'allegato del reg. (UE 2017/1327);

- non rientra nell'elenco di cui all'allegato del reg. (UE 2017/1241);

- non rientra nelle misure restrittive previste dal reg. (UE) 44/2016 del consiglio del 18 gennaio 2016
che abroga il reg. (UE) 204/2011;

- non rientra nell'elenco dei beni, delle persone, entità o organismi previsti dal reg. (UE) n.697/2013 del
Consiglio del 22 luglio 2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

- non rientra nell'elenco dei beni, delle persone, entità o organismi previsti dal regolamento di
esecuzione (UE) n.55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 che attua l'articolo 33, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

- non rientra nelle note della decisione 2013/255/PESC del consiglio del 31 maggio 2013 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e successive modifiche;
- non rientra nelle note del regolamento (UE) n. 124/2014 del Consiglio del 10 febbraio 2014 che modifica il Regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;
- non rientra nella Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio del 30 novembre 2015 a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana;
- Non rientra nel Regolamento (UE) n. 36/2012 modificato dai Reg Ue 697/2013 del Consiglio dei 22/07/2013, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e successive modifiche;
- non rientra nell'elenco dei prodotti e tecnologie di cui a reg. (UE) n.509/2012 del Consiglio, del 15 giugno 2012, che modifica il reg. (UE) n.36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (Y920; Y921;) più precisamente non ha le caratteristiche previste dai beni inclusi nei seguenti codici D.U.: 2B350;
- non rientra nell'elenco dei beni di cui al regolamento CE nr.1210/2003 (GU L 169) cod,4099;
- non rientra nell'elenco dei beni previsti dal reg. UE n.1332/2013 del consiglio dei 13 dicembre 2013 che modifica il reg. UE n.36/2012 (Y935);
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento UE nr.2016/2134 che modifica il Reg. (CEE) n. 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (Y903);
- prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n.1013/2006 (GUCE L190) (Y923);
- si specifica inoltre che trattasi di vendita diretta senza intervento di intermediari;

In Fede